

STATUTO

CONSORZIO ABC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA RAFFAELE
LUMELLI 39

Numero REA: AL - 243442

Codice fiscale: 02297890069

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il Consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in genere e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera."

-di ampliare le categorie dei consorziati introducendo anche le associazioni, riconosciute e non riconosciute, modificando l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali e da Consorzi di Cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Possono essere inoltre soci altre cooperative, consorzi, enti, soggetti pubblici, imprese sociali, associazioni di imprese, **associazioni in generale, riconosciute o non riconosciute**, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti diciotto.

Il comparente mi consegna il nuovo testo dello statuto del Consorzio contenente la modifica appena approvata, testo che qui si allega sotto **A**, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente il quale dichiara di essere stato adeguatamente da me informato sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, introdotta con il D.Lgs. n. 196/2003, e sulla normativa antiriciclaggio e mi autorizza al trattamento ed alla comunicazione dei dati relativi.

Del presente atto, scritto e dattiloscritto da me e da persone di mia fiducia su sei pagine di due fogli ho dato lettura al comparente che lo approva e ci sottoscriviamo alle ore diciotto e minuti diciotto.

Firmato: Enrico Maria Rossi - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

Allegato "A"

Racc. 16.283

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituito un Consorzio di cooperative sociali, ai sensi dell'art.8 della legge n.381/91, in forma di società cooperativa sociale denominato "Consorzio ABC società cooperativa sociale" ed in forma abbreviata "ABC s.c.s."

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonchè della legge n.381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il consorzio ha sede legale nel Comune di Alessandria, e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il cambio di sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

Il consorzio potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo e ad altre associazioni compatibili con gli scopi del consorzio medesimo.

Articolo 2 - Durata

Il consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2060 e la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3- Scopo

Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio nazionale italiano, si ispira ai principi di mutualità e solidarietà, e - operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381 - intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali.

Ai fini di cui sopra, il consorzio può intrattenere rapporti mutualistici direttamente con i soci operatori delle cooperative consorziate, ogni qualvolta ciò si riveli utile od opportuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del consorzio medesimo e delle cooperative consorziate, operando comunque d'intesa con queste ultime.

Il consorzio è da considerarsi in ogni caso quale organizzazione non lucrativa di attività sociali (ONLUS), non persegue fini speculativi o di lucro.

Articolo 4 - Oggetto

Il consorzio, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti delle cooperative consorziate e dei rispettivi soci operatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso

il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di programmi regionali, statali e comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

- stimolare la collaborazione tra le cooperative consorziate con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul sociale;

- realizzare, anche inserendo al lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

- gestire attività di formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio di fondi regionali ed europei, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci, di quanti partecipano all'attività delle cooperative e di terzi;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati (direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, o a trattativa privata) prodotti e servizi;

- gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative consorziate, lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di spazi pubblici e privati, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;

- **gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative consorziate, lavori di elaborazione grafica - stampa digitale - progettazione e realizzazione di articoli promozionali, gadget ed abbigliamento personalizzato;**

- **gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite le cooperative consorziate attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande mediante la gestione di punti ristoro, bar, caffetterie, mense, ristoranti ed attività ad esse assimilabili anche con l'impiego di distributori automatici;**

- attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;

- coordinare il rapporto delle cooperative consorziate con gli enti pubblici;
- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano le cooperative sociali;
- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
- svolgere attività editoriali connesse alla promozione degli scopi sociali e delle attività delle cooperative;
- assumere, da Enti pubblici o Privati, imprese ed associazioni, la gestione di attività di servizio, nei seguenti settori:

a) servizi sociali territoriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri sociali, comunità terapeutiche, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, asili nido, scuole materne e luoghi per l'infanzia;

b) servizi di assistenza e tutela, anche a domicilio, rivolti a persone in stato di bisogno, garantendo assistenza, sostegno, sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti minori e nuclei familiari; persone degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, comunità di alloggio;

c) servizi e attività di animazione ed educazione sia per bambini che per adolescenti, che per adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;

d) servizi di ospitalità ed accoglienza in proprie strutture, rivolti a persone in stato di bisogno, quali a titolo esemplificativo soggetti in condizione di fragilità sociale con indisponibilità ad un alloggio, stranieri richiedenti protezione internazionale, etc. garantendo assistenza, sostegno ed in genere ogni ausilio necessario all'inserimento sociale e lavorativo.

Il consorzio può predisporre marchi privati e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia, tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali, associazioni od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, relativamente a questi ultimi non nei confronti dei terzi, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente

od indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge con enti locali, con imprese sia pubbliche che private, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie del consorzio, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni nell'interesse del consorzio stesso;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- d) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile; con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il Consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in genere e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali e da Consorzi di Cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Possono essere inoltre soci altre cooperative, consorzi, enti, soggetti pubblici, imprese sociali, associazioni di imprese, **associazioni in generale, riconosciute o non**

riconosciute, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
 - 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
 - 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
 - 4) i motivi della richiesta;
 - 5) l'indicazione delle attività svolte;
 - 6) il numero di quote che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;
 - 7) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di astenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della nomina,
 - b) bilancio dell'ultimo esercizio,
 - c) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione al consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con il consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento con le modalità e nei termini fissati da Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3) a partecipare all'attività del consorzio salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

4) a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente salvo espressa autorizzazione dell'organo Amministrativo;

5) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi del consorzio.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,

2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al consorzio.

Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, ed in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorre l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 11- Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di

amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- 3) che, previa intimazione da parte degli amministratori, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio;
- 4) che in qualunque modo causi al Consorzio un danno;
- 5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizioni ai sensi di legge nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci ed il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate al Foro competente ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al consorzio a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi come rivalutati a norma del presente statuto e decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso il Consiglio di amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire il consorzio ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni di rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

I soci esclusi per i motivi indicati ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 11, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta, l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questo nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 15 - Elementi costitutivi

Il patrimonio del consorzio è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori che devono sottoscrivere e versare almeno una quota del valore di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci

receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento del consorzio.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci.

Articolo 16 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, volontari, nè essere cedute con effetto verso il consorzio senza l'autorizzazione degli amministratori, ai sensi dell'art.2530 del C.C..

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio - ristorni

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci a cui favore opera il Consorzio e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota

integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) -salvo modifiche di legge- al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) -salvo modifiche di legge- alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote del consorzio con le modalità previste all'articolo 2529 del C.C..

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra il consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma del C.C. da predisporre a cura degli amministratori.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Organi

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio di Amministrazione,

3) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 19 - Assemblee

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, ovvero con mezzi di comunicazione elettronica idonei a certificare l'avvenuto ricevimento della missiva, a tal fine ogni socio si impegna ad attivare ed a comunicare agli organi sociali competenti il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, il consorzio può curare che l'avviso di convocazione vanga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione, quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento consortile o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede il consorzio.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e presenti o consta che siano informati, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 20 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti suo esame dagli amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività del Consorzio e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 21 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato del consorzio, sulla nomina dei liquidatori, occorrerà sempre il voto favorevole della metà dei soci del consorzio aventi diritto al voto.

Articolo 22 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano e comunque sempre con scrutinio palese, salva diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Articolo 23 - Voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 60 (sessanta) giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non Amministratore né sindaco, o anche da non socio, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli

artt. 2538 e seguenti del C.C. integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

Articolo 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorresse, due scrutatori.

Le deliberazioni devono costare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il verbale delle assemblee nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 25 - Video conferenza

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Consiglio, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento.

L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 26 - Consiglio di amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta i volta il

numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi componenti sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del C.C., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 27 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del C.C., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 28 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno 1 (un) giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli interventi, regolare

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario, di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 29 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del C.C..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 30 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 C.C..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 31 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del consiglio di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati se nominati.

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

Articolo 32 - Collegio sindacale - Controllo contabile

Il Collegio sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica 3 (tre) anni e saranno rieleggibili.

Articolo 33 - Funzioni del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli alla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea di bilancio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Liquidatori

Il Consorzio si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento del consorzio, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- b) a quali di essi spetta a rappresentanza del Consorzio;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai liquidatori.

Articolo 35 - Liquidazione del patrimonio

In caso di cessazione del consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ogni controversia che potesse sorgere tra il consorzio ed i soci, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del

contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede il Consorzio, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

La presente clausola arbitrale, nella sua interezza, non si applica alle controversie che vertano su diritti indisponibili e nelle cause, nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consiglio ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo svolgimento della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e a norma dell'art.2519 del C.C., in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmato: Enrico Maria Rossi - Rosanna Di Mauro notaio sigillo.

[illegible]